

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 22/01/2024

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 06/02/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo emesso il 14/06/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso della somma complessiva di € 2.157,53, a titolo di commissione di estinzione anticipata nonché di oneri non maturati, calcolati sulla base del criterio pro rata temporis; in via subordinata, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/19; la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza; gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, un diverso intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: preliminarmente di essere competente, a far data dal 28/02/2019, a gestire i ricorsi presentati nei confronti dell'intermediario resistente con cui il ricorrente ha stipulato il finanziamento in oggetto, in qualità di capogruppo a cui tale attività è stata esternalizzata; che il diritto alla riduzione del costo totale del credito sancito dall'art. 125-sexies TUB (nella "nuova" e "vecchia" versione) incontra il limite del divieto di arricchimento senza causa,



principio generale dell'ordinamento nazionale ed europeo che consente di escludere dai costi oggetto di rimborso quelli di cui il consumatore ha già interamente e compiutamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, tra i quali rientrano, a pieno titolo, gli oneri erariali, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione; che la sentenza del 9 febbraio 2023 (C-555/21) ha preso posizione sulla norma gemella a quella della Direttiva 48/2008, contenuta nella Direttiva 17/2014 in materia di prestiti ipotecari, ribadendo che il requisito di causalità degli spostamenti di ricchezza tra privati opera anche in relazione alla disciplina dell'estinzione anticipata; che tali principi sono stati accolti anche dalla più recente giurisprudenza di merito; vista l'assenza di un indebito oggettivo, che non sorge in capo all'intermediario alcun obbligo restitutorio per quelle prestazioni interamente rese in favore del cliente al momento della sottoscrizione del contratto (i c.d. costi up front); che, nel caso di specie, hanno natura up front sia le commissioni di istruttoria che quelle di intermediazione, queste ultime, inoltre, corrisposte a soggetti terzi; l'infondatezza della richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, correttamente applicata; la non rimborsabilità delle spese legali.

Pertanto, chiede all'Arbitro in via principale di rigettare il ricorso e, in via subordinata, di decurtare quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo, pari a € 5.660,44.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto della ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto poi anticipatamente estinto.

Il contratto è stato stipulato in data 06/02/2020, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Più precisamente, "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".



Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021: in ragione di quell'intervento normativo, il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 21676/2021, aveva affermato che "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Senonché, sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». Il Giudice delle leggi ne ha tratto la conseguenza che "l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla medesima sentenza della Consulta proprio per la sua conformità alla sentenza "Lexitor".

Nella citata decisione, il Collegio di Coordinamento aveva anche chiarito che, ai fini della determinazione secondo equità del criterio da applicare per la retrocessione dei costi up front, il criterio preferibile è "analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento". Il Collegio di Coordinamento aveva inoltre rilevato che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front.

Il quadro normativo sopra sintetizzato appare confermato, a seguito dell'emanazione del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Ciò posto, tornando al caso di specie, in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio accerta



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la natura up front delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione” (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7770/23).

Ciò premesso, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	28
rate residue	92

TAN ▶	6,35%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	76,67%
- in proporzione alla quota	61,63%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 800,00	€ 613,33	€ 493,02	○		€ 493,02
○	comm. di intermediazione (up front)	€ 1.740,00	€ 1.334,00	€ 1.072,31	○		€ 1.072,31
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.565
interessi legali						si	

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, addebitata per € 210,20. Al riguardo, il ricorrente espressamente afferma che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul punto, il Collegio rileva che l’orientamento di questo Arbitro è nel senso che “la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20).

Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all’onere della prova a suo carico. Si osserva che il c.d. “importo rimborsato in anticipo” risulta comunque superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell’indennizzo per anticipata estinzione. (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 14261/21).

Quanto alla richiesta di “restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”, il Collegio rileva che non consta documentazione a supporto della richiesta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.565,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI